



# COMUNE di REVELLO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

### OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MATTIO Daniele	SINDACO	Sì
2. PEROTTO Aldo Bartolomeo	VICE SINDACO	Sì
3. DISDERI Katia Nicoletta	CONSIGLIERE	Sì
4. MELLANO Luca Francesco	CONSIGLIERE	Sì
5. RIBERI Laura	CONSIGLIERE	Sì
6. ZAVATTERI Michele	CONSIGLIERE	Sì
7. CROSETTI Giuseppe Felice	CONSIGLIERE	Giust.
8. BARAVALLE Gianpiero	CONSIGLIERE	Sì
9. BERTORELLO Remigio Mario	CONSIGLIERE	Sì
10. FOSFORO Mara	CONSIGLIERE	Sì
11. FORMIGLIA Mauro	CONSIGLIERE	Giust.
12. BUASSO Andrea	CONSIGLIERE	Sì
13. COSTA Graziella	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Essendo legale il numero degli intervenuti, come sopra accertato all'appello, il signor **MATTIO Daniele** in qualità di **Sindaco** ed a seduta dichiarata aperta invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi del D.Lgs.267/00 art.97 comma 4°, partecipa all'adunanza l'infrascritto **BRONDINO dr. Fulvio** Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

## I IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., art. 4 comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente e indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Riconosciuto, nel contempo, che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) Produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) Realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato in base a quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2;

d) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti oppure allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) Servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie a supporto di enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici previste all'art.3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...omissis...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 29 agosto 2017, avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del D.Lgs n° 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione Pubblica" e considerato che è necessario provvedere alla ricognizione periodica delle partecipazioni (ex art. 20 del D.Lgs 175/2016)

Rilevato che dal piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1 c. 612 Legge 23 dicembre 2014 n° 190 tale ricognizione delle partecipazioni (individuando quelle che eventualmente dovrebbero devono essere alienate) costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi del già citato art. 20/D.lgs 175/2016, T.U.S.P. e art. 1 c. 612 Legge 190/2014;

Tenuto conto che, ai fini i cui sopra, devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – vale a dire di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c.1. T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) Sono tra quelle previste dall'art. 20, comma 2 , T.U.S.P., ossia:
  - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 (cinquecentomila) di euro;
  - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, (tenuto conto che per le società di cui all'art.4, comma 7, D.L.vo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo);
  - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4 T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni di cui al predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Verificato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici d'interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, del decreto legislativo n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune in considerazione del fatto che l'affidamento dei servizi in corso affidati alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite o autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Rilevato che le società in "house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.L.vo n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art.4, comma 1 , D.L.vo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati attraverso le attività ed i servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Riconosciuto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P., e che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n° 58 in data 28 dicembre 2018 avente per oggetto: "Revisione periodica delle Partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 175/2016";

Dato atto che la competenza della ricognizione è del Consiglio Comunale;

Visto che l'esito della ricognizione effettuata che dovrà essere inviato al B.D.A.P. entro il 31/01/2022;

Dato atto che le società partecipate oggetto di questa ricognizione straordinaria producono servizi generali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 92 in data 23 novembre 2021, avente per oggetto: "Revisione periodica delle partecipate ex art. 20 del D.Lgs 175/2016 – Proposta di conferma al Consiglio";

Richiamata la deliberazione n. 52 del 22/12/2020, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio anno 2021 e allegati in conformità alle vigenti disposizioni legislative;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 15.09.2020 che approvava il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2022/2023.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29 settembre 2020, avente per oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2022/2023 e verifica sullo stato di attuazione dei programmi", la successiva delibera della Giunta Comunale n. 106 del 24 novembre 2020 e la delibera del C.C.n° 51 in data 17 dicembre 2020 di aggiornamento del D.U.P. stesso;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 28.07.2021 e la successiva delibera del Consiglio Comunale n. 27 in data 28 settembre 2021, aventi per oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2023/2024";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 in data 22 dicembre 2020 avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) – Parte Contabile anno 2021" e le successive delibere di aggiornamento a seguito variazioni di bilancio;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con C.C. n° 3 del 02 marzo 2004;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n° 16 del 29 maggio 2018;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 50 in data 22 dicembre 2020, avente per oggetto "Approvazione Programma OO.PP. anno 2021 e Pluriennale 2021-2022-2023" e la delibera della Giunta Comunale n° 79 del 06.10.2019 con la relativa pubblicazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68, in data 28 settembre 2021, avente per oggetto: Approvazione Programma OO.PP. anno 2022 e Pluriennale 2022-2023-2024”

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 in data 30/03/2021, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 da cui risulta un risultato di amministrazione al 31.12.2020 di € 809.948,27, di cui disponibile € 757.669,18;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 in data 30/04/2021, avente per oggetto: “Stato Patrimoniale (semplificato) e Inventario. Situazione al 31 dicembre 2020. Presa d’atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 16.3.2021”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 settembre 2021 avente per oggetto: “Art. 232, comma 3 del D.L. 267/2000 – Esercizio facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale”

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28 settembre 2021 avente per oggetto:

“Esonero predisposizione del Bilancio consolidato ai sensi dell’articolo 233 bis, comma 3, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’articolo 1, comma 831, della Legge 20 dicembre 2018 n. 145”;

Richiamata la deliberazione n. 22 del 10 marzo 2021 (competenza della Giunta in via d'urgenza (art. 175, c.4 TUEL), avente per oggetto : “Variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 in via d’urgenza (Art. 175, C.4 TUEL)”, ratificata dal Consiglio Comunale in data 30.03.2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2021, avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2021, al Bilancio Pluriennale 2021-2022-2023 e aggiornamento del D.U.P. 2021-2022-2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13.05.2021, avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2021, al Bilancio Pluriennale 2021-2022-2023 e aggiornamento del D.U.P. 2021-2022-2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.05.2021, avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2021, al Bilancio Pluriennale 2021-2022-2023 e aggiornamento del D.U.P. 2021-2022-2023”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.05.2021, avente per oggetto: “Modifiche agli allegati del rendiconto 2020” con la quale si è tenuto conto della somma vincolata per vincoli da leggi e principi contabili, di cui per “Fondone Covid” € 145.951,77

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.05.2021, avente per oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio”

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 28 luglio 2021, avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2021, al Bilancio Pluriennale 2021-2022-2023”, ratificata dal Consiglio Comunale con verbale n. 23 nella seduta del 28 settembre 2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.09.2021, avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2021, al Bilancio Pluriennale 2021-2022-2023 e aggiornamento del D.U.P. 2021-2022-2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.11.2021, avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2021, al Bilancio Pluriennale 2021-2022-2023 e aggiornamento del D.U.P. 2021-2022-2023”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23.11.2021, avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2021 con applicazione avanzo di amministrazione vincolato destinato alla realizzazione di aree di distanziamento sociale, nel rispetto delle nuove regole derivanti dall'emergenza pandemica del Covid.19”;

Richiamato l'art. 175 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio, da adottare a cura dell'organo consiliare entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

Dato atto che non sono state adottate con determina dirigenziale variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma 5.

Sulle variazioni di bilancio di Giunta o di Consiglio è stato acquisito il parere del revisore dei Conti, agli atti nel registro dei verbali del Revisore dei conti (nella fattispecie delle delibere di Giunta assunte in via d'urgenza il parere del revisore è stato acquisito al momento della ratifica consigliere);

Nel corso del 2021 non sono stati effettuati prelievi dal Fondo di Riserva e Fondo di Riserva di cassa;

Visto l'art. 1 commi da 709 a 713 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) relativi ai nuovi principi in materia di pareggio di bilancio degli Enti Territoriali ivi compresi i Comuni;

Visto l'art. 106 del D.L. 19/05/2020 n. 34 “Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali;

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- il D.Lgs. 165/2001
- la Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/2018
- la Legge di Bilancio 2020 n. 160 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019
- il D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019 pubbl. G.U. 301 del 24.12.2019 (collegato fiscale)
- il D.L. 30.12.2019 n. 162 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2019
- lo Statuto Comunale, approvato con C.C. n° 3 del 02 marzo 2004;
- il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n° 16 del 29 maggio 2018,;

Ricordato che la popolazione residente in questo Comune, calcolata al 31/12/2020 è di n. 4223 abitanti;

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss.m.ii.;

Vista la Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Vista la Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017);

Vista la Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) G.U. Serie Generale n° 302 del 29.12.2017 – Supplemento Ordinario n° 62;

Visto il D.L. 119 fiscale 2019

Visto il Disegno Legge di Bilancio 2019

Vista la Legge di Bilancio 2019 n° 145 del 30.12.2018 (Supplemento Ordinario 62/L G.U. Serie Generale n° 302 e G.U. Serie Generale n° 15 del 18.01.2019 – Supplemento Ordinario n° 3/2019;

Vista la Legge di Bilancio 2020, approvata, il 15 ottobre, dal Consiglio dei Ministri salvo intese e con essa anche il testo del Decreto fiscale e dato atto che il 30 settembre è stata approvata la NADEF (Nota di Aggiornamento) nella quale si potevano osservare le varie novità che sono poi confluite nel documento della nuova legge di Bilancio (nella NADEF già erano state inserite le misure, le previsioni di crescita che hanno formato il punto di partenza del documento della finanziaria approvato successivamente)

Dato atto che il Decreto Fiscale (D.L. 124/2019) approvato “salvo intese” il 16 ottobre 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 252 del 26.10.2019;

Visto il D.L. 34/2020;

Visti i provvedimenti attualmente vigenti approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale Covid-19:

DPCM 20 novembre 2020 cosiddetto “ristori ter”

Visto il Disegno di Legge di Bilancio 2020 approvato dal Consiglio dei Ministri del 16.11.2020

Decreto Legge 9 novembre 2020 n° 149 – G.U. Serie Generale n° 279 del 09.11.2020

DPCM 03 novembre 2020 – G.U. Serie generale n. 275 del 04.11.2020 – Suppl. Ordinario n° 41

Decreto -Legge 28 ottobre 2020 – G.U. Serie generale n. 269 del 28.10.2020

DPCM 24 ottobre 2020 – GU Serie generale n. 265 del 25.10.2020

Decreto-Legge 20 ottobre 2020 n.129 GU Serie generale n.260 del 20.10.2020

DPCM 18 ottobre 2020 - GU Serie generale n.258 del 18.10.2020

DPCM 13 ottobre 2020 - GU Serie generale n.253 del 13.10.2020

Decreto-Legge 07 ottobre 2020 - GU Serie generale n.248 del 07.10.2020

Decreto-Legge 11 settembre 2020 - GU Serie generale n.227 del 12.09.2020

Decreto-Legge 08 settembre 2020 n. 111 - GU Serie generale n.223 dell'08.09.2020

DPCM 07 settembre 2020 - GU Serie generale n.222 del 07.09.2020

Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 - GU Serie generale n.203 del 14.08.2020

DPCM 07 agosto 2020 - GU Serie generale n.198 dell'08.08.2020

Decreto-Legge 30.07.2020 n. 83 - GU Serie generale n.190 del 30.07.2020

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 - GU Serie generale n. 190 del 30.07.2020

DPCM 23 luglio 2020 - GU Serie generale n.228 del 14.09.2020

Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 - GU Serie generale n. 128 del 19.05.2020 – Suppl. Ordinario n. 21 – Decreto.Legge convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 GU Serie generale n. 180 del 18.07.2020 -Suppl. Ordinario n.25

Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33 - GU Serie generale n. 125 del 16.05.2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 74 GU Serie generale n. 177 del 15.07.2020

DPCM 12 maggio 2020 – Integrazione del Comitato di Esperti in materia economica e sociale

Decreto-Legge 10.05.2020 n. 30 - GU Serie generale n.119 del 10.05.2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 02 luglio 2020 n. 72 GU Serie generale n. 171 del 09.07.2020

Decreto-Legge 30 aprile 2020 - GU Serie generale n.111 del 30.04.2020

DPCM 10 aprile 2020 – Istituzione del Comitato di Esperti in materia economica e sociale

Decreto-Legge 08 aprile 2020 n. 23 - Decreto Liquidità GU Serie generale n. 94 del 08.04.2020

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 05 giugno 2020 n. 40 GU n. 143 del 06.06.2020

Decreto-Legge 08 aprile 2020 n. 22 - GU Serie generale n. 93 del 08.04.2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 06 giugno 2020 n. 41 GU n. 143 del 06.06.2020

Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 - GU Serie generale n. 79 del 25.03.2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35 GU Serie generale n. 132 del 23.05.2020

Decreto-Legge 15 marzo 2020 n. 18 - Decreto Cura Italia GU Serie generale – Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 in Suppl. Ordin. N. 16 relativo a GU n. 110 del 29.04.2020

Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 GU Serie generale n. 45 del 23 febbraio 2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 05 marzo 2020 n. 19 abrogato dal Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 (art. 5 c. 1 lett. A) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - GU Serie generale n. 26 del 01.02.2020

Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 GU Serie generale n. 26 del 01.02.2020

Visto il decreto Fiscale 2022 approvato il 15 ottobre 2021 collegato alla Legge di Bilancio e il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 41;

Preso atto dell'approvazione, in data 19 ottobre 2021, da parte del Consiglio dei Ministri, del Documento Programmatico di Bilancio 2022;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n° 16 del 29 maggio 2018;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Dato atto che la popolazione del Comune di Revello, alla data del 31 dicembre 2020, è di 4223 abitanti;

Visto il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che novella: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti: n.11 votanti: n. 11, voti favorevoli: n.11, contrari: n. zero, astenuti: n.zero

## **DELIBERA**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di proporre al Consiglio Comunale, al fine di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, di confermare il disposto delle deliberazioni C.C. n° 24 del 29.08.2017 avente per oggetto: “Revisione



straordinaria delle partecipazioni Pubbliche ex art. 24 del D.L.vo 175/2016 – Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica” e C.C. n° 58 del 28.12.2018 avente per oggetto: “Revisione periodica delle Partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 175/2016” il mantenimento senza interventi delle attuali partecipazioni nelle seguenti società:

□ **I’A.C.D.A. s.p.a.** (Azienda Cuneese dell’Acqua) che provvede alla gestione del servizio idrico integrato. Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 ed oggi dal D.L.vo n.152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed, in parte, dall’art.23 bis del D.L. n. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l’affidamento mediante gara da parte dell’autorità d’ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell’attuazione della riforma.

□ **AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNESE VALLI ALPINE E CITTA’ D’ARTE** che ha, quale oggetto sociale, la gestione nel campo del turismo, con attività di promozione, accoglienza, informazione, assistenza turistica a livello locale.

3. Di dare atto che le società sopra citate rientrano nel novero delle “società che svolgono servizi di interesse generale” e pertanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
4. Di provvedere, successivamente all’approvazione da parte del Consiglio, mediante i competenti uffici comunali, alla comunicazione dell’esito della ricognizione ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, rendendo disponibili le informazioni alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 ed alla struttura Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) come previsto all’articolo

Successivamente, in relazione all’urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con la seguente votazione espressa nei modi di legge, palesemente espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti: n. 11, Votanti: n. 11, Favorevoli: n. 11, Contrari: n.zero, Astenuti: n.zero, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
F.to: MATTIO Daniele

**IL CONSIGLIERE COMUNALE**

Firmato digitalmente  
F.to: PEROTTO Aldo Bartolomeo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
F.to: BRONDINO dr. Fulvio